

STATUTO DONNE DEL CENTRO

ART. 1 – DENOMINAZIONE

Sotto la denominazione **DONNE DEL CENTRO**, già Associazione Donne del Partito Popolare Democratico (PPD), è costituita un'associazione in conformità degli art. 60 e segg. CCS.

Si aderisce ad essa accettandone lo statuto, il programma di azione, pagando la quota e partecipando alla sua attività. Le Donne del Centro seguono i principi del partito il Centro, di cui accetta il programma; è riconosciuta dal Partito conformemente all'art. 6 del suo statuto.

ART. 2 – SCOPO

Donne del Centro intende promuovere la formazione politica e sociale della donna, difenderne gli interessi e le esigenze, stimolarne l'attività nella vita pubblica e nell'ambito del Partito, favorire i contatti e lo scambio d'opinioni e di esperienze fra le socie e contribuire alla realizzazione del principio costituzionale della parità dei diritti tra uomo e donna.

ART. 3 – ORGANI

Gli organi delle Donne del Centro sono:

- a) Assemblea generale
- b) Ufficio presidenziale
- c) Ufficio di revisione

ART. 4 – ASSEMBLEA

L'assemblea generale è l'organo superiore dell'associazione, si compone di tutte le socie ed i soci che pagano annualmente la tassa sociale.

ART. 5 – COMPETENZE

L'assemblea generale:

- ❖ approva lo statuto e le sue modifiche;
- ❖ approva il programma d'azione dell'associazione;
- ❖ approva i conti;
- ❖ designa i membri dell'ufficio presidenziale;
- ❖ designa le proprie rappresentanti nelle comunità di lavoro delle donne democristiane svizzere, in altre commissioni federali e cantonali e negli organi del Partito.
- ❖ designa la presidente e l'ufficio di revisione;
- ❖ decide su questioni di ordine generale che interessano l'attività politica dell'associazione;
- ❖ vigila sull'attività degli altri organi dell'associazione;
- ❖ decide i ricorsi contro le sanzioni disciplinari

Le decisioni vengono adottate secondo la maggioranza semplice delle delegate presenti.

ART. 6 – CONVOCAZIONE

Si riunisce almeno una volta all'anno; la comunicazione della riunione dell'assemblea generale si terrà sul Popolo e Libertà o sul sito ufficiale del Partito il Centro.

Proposte di trattande possono essere formulate per iscritto alla presidente 2 settimane prima dell'assemblea generale.

Su decisione dell'Ufficio presidenziale l'Assemblea può tenersi in forma elettronica e/o in presenza.

ART. 7 - UFFICIO PRESIDENZIALE

L'ufficio presidenziale, organo esecutivo delle Donne del Centro, si compone da 5 a 11 membri, nominati dall'assemblea generale. Si compone da una o due vice-presidenti, una cassiera, una segretaria, una responsabile della comunicazione ed altre eventuali funzioni; alla carica di segretaria può però essere nominata anche una persona che non fa parte dell'ufficio. L'ufficio presidenziale si riserva la possibilità di strutturare in modo differente l'organigramma.

Sono nominati per la durata di 4 anni (anno legislativo).

Il mandato scade il 30 aprile dell'anno successivo a quello delle elezioni comunali.

L'ufficio presidenziale elabora il programma di azione e ne sorveglia l'esecuzione, cura gli interessi dell'associazione e la rappresenta all'esterno.

ART. 7a – PRESIDENZA

L'ufficio presidenziale può essere presidiato da una Presidente unica o da due Presidenti; la/e Presidente/i ha/hanno il compito di convocare le riunioni dell'ufficio presidenziale.

ART. 8 – CONVOCAZIONE

L'ufficio presidenziale si riunisce ogni qualvolta l'attività lo richiede.

ART. 8a - OBBLIGO DI PRESENZA

I membri dell'ufficio presidenziale sono tenuti a partecipare alle riunioni regolarmente convocate. La presenza è obbligatoria, salvo casi di impedimento giustificato. L'assenza deve essere comunicata tempestivamente alla Presidenza.

Le assenze prolungate (superiori a 5), che si verifichino alle riunioni in presenza o online possono dar luogo all'espulsione dall'ufficio presidenziale; tuttavia, la filiazione all'assemblea generale rimane garantita.

ART. 9 - UFFICIO DI REVISIONE

Composizione e competenze

L'associazione si costituisce di un ufficio di revisione, il quale è tenuto a procedere alla verifica dei conti e fornire un rapporto all'assemblea.

ART. 10 – CONTRIBUTI

Ogni socia/o dell'associazione è tenuta/o a versare un contributo minimo annuale di CHF 30.-.

ART. 11 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

I membri delle Donne del Centro che violano i doveri statutari o le decisioni degli organi dell'associazione sono passibili di sanzioni disciplinari che vanno dall'ammonizione all'espulsione dall'associazione. La sanzione disciplinare è emessa dall'ufficio presidenziale.

ART. 12 – ORGANO DI RICORSO

L'assemblea generale costituisce l'organo di ricorso. Contro le sanzioni disciplinari è dato ricorso entro 15 giorni all'assemblea generale; il ricorso è diretto contro la/e presidente/i in rappresentanza della sanzione emessa dall'ufficio presidenziale.

Le decisioni dell'organo di ricorso sono definitive all'interno dell'associazione. Resta riservata la facoltà di adire i tribunali civili competenti.

ART. 13 – COMPETENZE

L'assemblea è competente per decidere l'adozione di sanzioni disciplinari.

Prima di pronunciare la sanzione sarà data la possibilità alla socia / al socio di esporre le sue ragioni.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea tenutasi il 22.03.2026 ed entra immediatamente in vigore.

La presidente: Sara Demir